

Schema di decreto del Ministro dell'interno

“Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, recante la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco. Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217”.

Il Ministro dell'interno

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252", e in particolare l'articolo 5, disciplinante l'assunzione, mediante concorso pubblico, dei vigili del fuoco;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, disciplinante le modalità di svolgimento del concorso pubblico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

RAVVISATA la necessità di apportare alcuni correttivi a tale decreto con particolare riguardo alla prova preselettiva e alle prove di esame della procedura concorsuale;

EFFETTUATA l'informazione alle Organizzazioni sindacali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante "Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. ... del ... ;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, è sostituito dal seguente:

"2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla su materie di cultura generale, correlate al titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso, e di quesiti di carattere attitudinale, connessi allo svolgimento delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco, indicati nel bando di concorso. "

2. L'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, è sostituito dal seguente:

"Art. 3

Prove di esame, valutazione dei titoli e formazione della graduatoria finale

1. Le prove di esame sono costituite da una prova motorio-attitudinale e da un colloquio. Tali prove sono seguite dalla valutazione dei titoli.

2. Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli è fissato un punteggio massimo complessivo pari a 100 punti, corrispondente alla somma dei seguenti punteggi massimi attribuiti a ciascun elemento di valutazione:

- a) prova motorio-attitudinale, suddivisa in quattro moduli: 40 punti;
- b) colloquio: 35 punti;
- c) titoli: 25 punti.

3. L'attribuzione dei punteggi al candidato che abbia superato la prova motorio-attitudinale e il colloquio è calcolata con la seguente formula:

$$P = \frac{(V_{conseguito\ sp} - V_{min})}{(V_{max\ sp} - V_{min})} \times P_{max}$$

dove:

- P = Punteggio conseguito dal candidato all'esito della singola prova o modulo (variabile tra 0 e 10 per ciascun modulo della prova motorio-attitudinale e tra 0 e 35 per il colloquio);
- $V_{max\ sp}$ = Voto massimo conseguibile nella singola prova o modulo, pari a 10;
- $V_{conseguito\ sp}$ = Voto conseguito dal candidato all'esito della singola prova o modulo (espresso dalla commissione esaminatrice con un punteggio compreso tra 1 e 10);
- P_{max} = Punteggio massimo previsto per la singola prova o modulo (10 per ciascun modulo della prova motorio-attitudinale e 35 per il colloquio);
- V_{min} = Voto minimo consentito per il superamento della singola prova o modulo (pari a 6 per i moduli della prova motorio-attitudinale e pari a 7 per il colloquio).

4. La prova motorio-attitudinale è diretta ad accertare il possesso dell'efficienza fisica e la predisposizione all'esercizio delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco, anche con riferimento al possesso di adeguati requisiti biomeccanici, e si articola in quattro moduli finalizzati ad accertare la capacità pratica, di forza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria, di acquaticità, nonché l'attitudine a svolgere l'attività di vigile del fuoco. La tipologia e le modalità di svolgimento dei moduli sono indicate nel bando di concorso.

5. I candidati si presentano alla prova motorio-attitudinale muniti di certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica, dal quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica di attività sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti enti: azienda sanitaria locale, federazione medico sportiva italiana, centro convenzionato con la federazione medico sportiva italiana, ambulatorio o studio autorizzato dalla regione di appartenenza. I certificati devono essere rilasciati in data non antecedente i quarantacinque giorni dall'effettuazione della prova. La mancata presentazione del certificato determina la non ammissione del candidato alla prova motorio-attitudinale e la conseguente esclusione dal concorso.

6. La prova motorio-attitudinale s'intende superata, con conseguente ammissione al colloquio, se il candidato ottiene una votazione di almeno 6/10 per ogni singolo modulo e una media nei quattro

moduli di almeno 7/10. Al superamento della prova motorio-attitudinale per ogni singolo modulo la commissione esaminatrice di cui all'articolo 4 attribuisce un punteggio, calcolato secondo la formula di cui al comma 3, per un massimo di 10/10.

7. Il colloquio verte sulle seguenti materie:

- a) struttura e competenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (elementi);
- b) discipline tecnico-scientifiche applicative, correlate al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, finalizzate a verificare la conoscenza degli elementi di base relativi all'attività del vigile del fuoco;
- c) elementi di informatica di base e conoscenze di base di una lingua straniera scelta dal candidato tra quelle indicate nel bando di concorso.

Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 7/10. Al superamento del colloquio la commissione esaminatrice di cui all'articolo 4 attribuisce un punteggio, calcolato secondo la formula di cui al comma 3, per un massimo di 35/100.

8. I candidati che hanno superato entrambe le prove d'esame sono ammessi alla valutazione dei titoli.

9. I titoli valutabili sono indicati negli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente regolamento. Sono, altresì, valutabili i titoli professionali e di studio equipollenti a quelli di cui all'allegato B, conseguiti antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

10. A conclusione delle prove di esame e della valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati, determinata sommando le votazioni conseguite nella prova motorio-attitudinale, nel colloquio e nella valutazione dei titoli. Sulla base di tale graduatoria, l'Amministrazione redige la graduatoria finale del concorso, tenendo conto, a parità di merito, dei titoli di preferenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, ivi compresi quelli derivanti dalle categorie riservatarie. Detto decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”

3. All'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo le parole: “della difesa civile” sono aggiunte le seguenti: “, su proposta del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.”;
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente: “Per le prove di lingua straniera e di informatica il giudizio è espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue straniere previste nel bando di concorso e di un esperto di informatica.”;

- c) al comma 6, dopo le parole: “con successivo provvedimento” sono aggiunte le seguenti:
 “, con le stesse modalità di cui al comma 1.”
4. All’articolo 5 del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2008, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 3, dopo le parole: “della difesa civile” sono aggiunte le seguenti: “, su proposta del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,”;
 - b) al comma 5, dopo le parole: “con successivo provvedimento” sono aggiunte le seguenti: “, con le stesse modalità di cui al comma 3.”
5. L’allegato A del decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2008, n. 163, è sostituito dal seguente:

Allegato A (articolo 3)

TITOLI DI STUDIO

Gruppi	Descrizione	Durata	Titoli	Punti
A	Percorsi di istruzione e formazione professionale	Durata 3 anni	Attestato di qualifica professionale SETTORE ATTINENTE ALLE ATTIVITA' TECNICO-OPERATIVE DEL C.N.VV.F.	4
		Durata 4 anni	Diploma di qualifica professionale SETTORE ATTINENTE ALLE ATTIVITA' TECNICO-OPERATIVE DEL C.N.VV.F.	5
B	Percorsi quinquennali di scuola secondaria di II grado	Durata 5 anni	Diploma di istruzione tecnica INDIRIZZO ATTINENTE ALLE ATTIVITA' TECNICO-OPERATIVE DEL C.N.VV.F. Diploma di istruzione professionale INDIRIZZO ATTINENTE ALLE ATTIVITA' TECNICO-OPERATIVE DEL C.N.VV.F.	10

I punteggi sopra indicati nei gruppi A e B non sono cumulabili tra loro nell'ambito del medesimo gruppo. Quelli del gruppo A, inoltre, non sono cumulabili con quelli del gruppo B. E' possibile, quindi, ottenere dai “Titoli di studio” non più di punti 10/100.

PATENTI

TITOLI Gruppo I PATENTI SUPERIORI			PUNTI
categoria C	C1	autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;	5
	C	autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;	6
	C1E	complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg; complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg.	8
	CE	complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;	8
	CQC Merci	veicoli della categoria C1, C e/o C+E per trasporto professionale;	8
categoria D	D1	autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;	5
	D	autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di 8 persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;	6
	D1E	complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg;	8
	DE	complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg;	8
	CQC Persone	veicoli della categoria D1, D e/o D+E in servizio pubblico di linea o di noleggio con conducente;	8
I punteggi sopra indicati non sono cumulabili tra loro nell'ambito della medesima categoria (C o D) e tra le categorie C e D. Per le patenti potranno essere attribuiti non più di punti 8/100.			

Solo nel caso in cui il candidato sia in possesso, almeno, delle patenti di guida di seguito indicate: C, C1, C1E, CE, CQC, D, D1, D1E, DE) al punteggio derivante dai titoli del Gruppo I potrà eventualmente aggiungersi quello corrispondente alle abilitazioni del Gruppo II, di seguito specificate.

I punti del Gruppo II sono cumulabili sino ad un massimo di punti 7 /100.

TITOLI GRUPPO II ABILITAZIONI CONDUZIONE ATTREZZATURE - PATENTI NAUTICHE		PUNTI
Attestato di abilitazione alla conduzione di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73, comma 5, del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81)	Attrezzature di cui all'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 Allegato A - Capo A - 1 -1.1 - lettera a	1
	Attrezzature di cui all'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 Allegato A - Capo A - 1 -1.1 - lettera d	1
	Attrezzature di cui all'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 Allegato A - Capo A - 1 -1.1 - lettera e-1	1
	Attrezzature di cui all'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 Allegato A - Capo A - 1 -1.1 - lettera e-2	1
	Attrezzature di cui all'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 Allegato A - Capo A - 1 -1.1 - lettera e-3	1
	Attrezzature di cui all'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 Allegato A - Capo A - 1 -1.1 - lettera g-1	1
	Attrezzature di cui all'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 Allegato A - Capo A - 1 -1.1 - lettera g-2	1
	Attrezzature di cui all'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 Allegato A - Capo A - 1 -1.1 - lettera g-3	1
	Attrezzature di cui all'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 Allegato A - Capo A - 1 -1.1 - lettera g-4	1
	Attrezzature di cui all'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 Allegato A - Capo A - 1 -1.1 - lettera g-5	1
PATENTE NAUTICA	Patente Nautica Categoria A - senza limite di distanza dalla costa	1
	Patente Nautica Categoria B (comando navi da diporto)	2

Nel rispetto delle regole di attribuzione e combinazione dei punteggi sopra specificate, è possibile ottenere dalle “Patenti” non più di punti 15/100.

6. Dopo l'allegato A è inserito il seguente Allegato:

Allegato B (articolo 3)

PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (triennali)				
Qualifica professionale (ai sensi del d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226)	Percorsi triennali di formazione	Denominazione figura professionale	Attinenza	
		Operatore delle produzioni chimiche	Attinente	
		Operatore edile	Attinente	
		Operatore elettrico	Attinente	
		Operatore elettronico	Attinente	
		Operatore di impianti termoidraulici	Attinente	
		Operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto	Attinente	
		Indirizzo:		
		Operatore della riparazione dei veicoli a motore	Riparazione parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici Riparazioni di carrozzeria	Attinente
		Operatore meccanico	Attinente	
Operatore dei sistemi e dei servizi logistici	Attinente			
Operatore del mare e delle acque interne	Attinente			
PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (quadriennali)				
Diplomi professionali (ai sensi del d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226)	Percorsi quadriennali di formazione	Tecnico edile	Attinente	
		Tecnico elettrico	Attinente	
		Tecnico elettronico	Attinente	
		Tecnico del legno	Attinente	
		Tecnico riparatore dei veicoli a motore	Attinente	
		Tecnico per la conduzione e la manutenzione di impianti automatizzati	Attinente	
		Tecnico per l'automazione industriale	Attinente	
		Tecnico di impianti termici	Attinente	
PERCORSI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (quinquennali)				
Diploma di istruzione Tecnica	Percorsi quinquennali degli istituti tecnici	Meccanica, meccatronica ed energia	Attinente	
		Trasporti e logistica	Attinente	
		Elettronica ed elettrotecnica	Attinente	
		Informatica e telecomunicazioni	Attinente	
		Chimica, materiali e biotecnologie	Attinente	
		Costruzioni, ambiente e territorio	Attinente	
Diploma di istruzione Professionale	Percorsi quinquennali degli istituti professionali	Produzioni artigianali e industriali	Attinente	
		Manutenzione e assistenza tecnica	Attinente	

Ai sensi dell'articolo 3, comma 9, sono valutabili i titoli professionali e di studio equipollenti conseguiti antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

IL MINISTRO